

## **Comune di Millesimo**

**Revisore unico**

**Verbale n. 14 del 12.10.2020**

### **PARERE SULL'ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2020/22**

**AI SENSI ART.175 Co.8 D.LGS. 267/2000**

L'anno 2020, il giorno 12 del mese di ottobre il Revisore Unico, Dott. Alessandro Delfino, prende in esame la proposta di deliberazione consiliare riguardante assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000 provvedimenti di riequilibrio – applicazione dell'avanzo di amministrazione accerato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2019 (art. 187, comma 2 d.lgs. n. 267/2000).

Vista la proposta di deliberazione sopra citata sottoposta all'organo di revisione;

Richiamata la delibera consiliare num. 4 del 23.03.2020 relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2020/22;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 04/04/2020 "Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019 ex art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011".

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 04/04/2020 "Emergenza Covid-19. Attuazione dell'iniziativa di "Solidarietà Alimentare" di sostegno alle famiglie. Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 30.03.2020. Variazioni al bilancio di previsione 2020 – 2022.”;

Richiamata la deliberazione Consiglio comunale n. 21 del 30/07/2020 avente per oggetto: "Assestamento generale di bilancio 2020/2022 per gli esercizi finanziari 2020 – 2021 - 2022 ai sensi dell' art. 175, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000”;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 15 in data 23.06.2020 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione 2019, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, dal quale risulta un risultato di amministrazione *positivo* pari a € **790.963,56**;

Visti gli articoli 175, 193, 194 e 187 del d.lgs. 267/2000;



Visto il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al dlgs.118/2011;

Visti il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011;

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;

Premesso che:

a) l'art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che:

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

*b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

*c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

*La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*

b) il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, prevede tra gli atti di programmazione “*lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno*”, disponendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

c) l'articolo 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio il termine per l'assestamento generale di bilancio;

ma rilevato che:

a) a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, l'art. 107, c. 2, D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, ha disposto **il differimento al 30 settembre 2020** del termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, **anche ai fini della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio;**

b) Arconet (Faq n. 41/2020) ha precisato a proposito che: “*Di norma l'assestamento di bilancio, contestuale alla verifica degli equilibri, svolge la funzione di consentire la variazione generale del bilancio al fine di garantire gli equilibri. A seguito del rinvio al 30 settembre 2020 delle verifiche sugli equilibri, la funzione dell'assestamento del bilancio di previsione può essere limitata all'adeguamento del bilancio alle risultanze del rendiconto approvato entro il 30 giugno 2020, quali l'utilizzo dell'avanzo o l'applicazione del disavanzo di amministrazione. In ogni caso, l'adempimento dell'assestamento di bilancio ovviamente non riguarda gli enti*



*che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione. A seguito della verifica degli equilibri, gli enti dovranno apportare al bilancio di previsione 2020-2022 tutte le variazioni necessarie per consolidare gli equilibri di bilancio 2020-2022.”*

Preso atto che non risulta l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese, e che la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;

Visto l'art. 109, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che in relazione agli effetti del periodo emergenziale derivante dall'epidemia di Covid-19:

- attribuisce agli enti locali, per il solo 2020, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con la suddetta emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti;
- consente l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e della quasi totalità delle sanzioni previste dal Testo unico in materia edilizia.

La variazione del bilancio di previsione rispetta il principio del pareggio finanziario (art.162 comma 6 capo 1 D.Lgs.267/2000), il principio dell'equivalenza fra entrate e spese per servizi conto terzi (art. 168 D.Lgs.267/2000) e i dettami di cui all'art. 175 commi 6 e 7 D.Lgs.267/2000.

La variazione al bilancio di previsione, così come indicato nella documentazione consegnata al Revisore, non produce mutazioni previsionali significative in merito alla coerenza con gli strumenti di programmazione di mandato e al raggiungimento degli obiettivi indicati nella Relazione Previsionale Programmatica, per quanto già indicato nel precedente parere positivo.

Preso atto che dopo le variazioni apportate il bilancio di previsione 2020/2022 quadra per quanto riguarda la competenza per un importo complessivo come riportato nella seguente tabella:

Esercizio	Importo
2020	€ 13.546.532,71
2021	€ 11.570014,83
2022	€ 9.923.838,22

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'art. 239 comma 1, lettera b), punto 2 del d.Lgs.267/2000 e tenuto conto:

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- della documentazione allegata alla proposta di assestamento generale – riequilibrio mediante applicazione di avanzo di amministrazione libero-accantonato-per investimenti e vincolato del bilancio di previsione annuale 2020/2022;



l'Organo di Revisione pertanto

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

sulla proposta di assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000 provvedimenti di riequilibrio – applicazione dell'avanzo di amministrazione accerato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2019 (art. 187, comma 2 d.lgs. n. 267/2000, invitando l'organo amministrativo al monitoraggio continuo e tempestivo dell'andamento della situazione finanziaria, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario, nonché all'adozione del provvedimento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio nei nuovi termini stabiliti per legge.

Millesimo, 12.10.2020

  
L'ORGANO DI REVISIONE  
*Dott. Alessandro Delfino*